

ALLEGATO 2) ALLA DELIBERAZIONE: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI. INTITOLAZIONE AD ACHILLE ARDIGO' E DON PAOLO SERRA ZANETTI".

REGOLAMENTO
DELL'ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA
"ACHILLE ARDIGO' - DON PAOLO SERRA ZANETTI".
Testo consolidato

Capo I - Norme Generali

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Sede)

Art. 3 (Finalità)

Art. 4 (Attività)

Art. 5 (Modalità operative)

Art. 5 bis (Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini)

Art. 5 ter (Collaborazione strutturata con l'Istituzione Gian Franco Minguzzi)

Art. 6 (Indirizzi)

Capo II - Struttura organizzativa dell'Istituzione

Art. 7 (Struttura di governo)

Art. 8 (Il Presidente)

Art. 9 (Il Consiglio di Amministrazione)

Art. 10 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Art. 11 (Sedute del Consiglio di Amministrazione)

Art. 12 (Direttore)

Art. 13 (Attribuzioni del Direttore)

Art. 14 (Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini)

Art. 15 (Rapporti con gli organismi consultivi territoriali)

Capo III - Modalità di gestione di beni, personale e risorse economico-finanziarie

Art. 16 (Dotazioni)

Art. 17 (Beni)

Art. 18 (Personale)

Art. 19 (Risorse finanziarie)

Art. 20 (Criteri di gestione)

Art. 21 (Bilancio e gestione finanziaria)

Art. 22 (Spese in economia) ABROGATO

Art. 23 (Adempimenti)

Art. 24 (Attività contrattuale)

Art. 25 (Revisione dei conti e controllo interno)

Capo IV - Norme finali

Art. 26 (Disposizioni transitorie)

Art. 27 (Entrata in vigore)

Capo I - Norme Generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto comunale, le attribuzioni, gli organi e i principi generali concernenti la struttura e il funzionamento dell' "Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria Achille Ardigò - Don Paolo Serra Zanetti", di seguito denominata "Istituzione".

2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto dello Statuto comunale, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

3. L'Istituzione, nell'ambito delle finalità di cui ai successivi articoli 3 e 4, si pone come punto di riferimento e raccordo tra i Quartieri, le Aree, i Settori dell'Amministrazione comunale e i soggetti esterni, pubblici e privati, di qualsiasi natura comunque impegnati in azioni e progetti di contrasto e prevenzione dell'esclusione sociale.

Art. 2 (Sede)

L'Istituzione ha sede nel Comune di Bologna.

Art. 3 (Finalità)

1. L'Istituzione ha la finalità principale di rafforzare la coesione ed il capitale sociale cittadino e di analizzare, contrastare e ridurre i fattori determinanti dell'esclusione sociale, attraverso politiche e strategie attive di promozione dei diritti di cittadinanza sociale.

2. L'Istituzione è uno strumento operativo di ricerca, supervisione, promozione, formazione ed informazione, sperimentazione, in grado di assicurare:

a) il continuo miglioramento delle politiche di governo dell'inclusione sociale nell'ambito comunale;

b) lo studio delle caratteristiche, delle dinamiche e dell'entità dell'esclusione sociale sul territorio comunale;

c) la promozione, l'integrazione, il raccordo ed il coordinamento delle politiche inclusive e degli interventi attuati dal Comune di Bologna nei Quartieri e nei diversi settori dell'Amministrazione comunale, secondo un approccio multidimensionale ed intersettoriale di analisi e azione;

d) la promozione delle responsabilità sociali e di nuove forme di solidarietà e di relazioni a favore dell'inclusione sociale, anche attraverso le reti sociali e socio-tecniche;

e) la promozione della cittadinanza attiva e della coesione sociale della comunità, favorendo il raccordo e la collaborazione con la società civile organizzata;

f) la promozione della tutela dei diritti dei cittadini, in particolare per garantire le fasce più deboli della popolazione, nell'accesso ai servizi e alle nuove opportunità di un welfare istituzionale e solidale e la comunicazione sociale efficace per favorire l'accesso ai diritti ed ai servizi;

g) la sperimentazione di nuove strategie e prassi di servizio per l'inclusione sociale.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare una diversa estensione degli ambiti di attività dell'Istituzione, nonché modifiche al presente regolamento, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

4. L'Istituzione, con il coinvolgimento attivo delle associazioni ad essi intitolate e di altri enti, opera per mantenere vivi con apposite iniziative il nome e l'opera di Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti.

Art. 4 (Attività)

1. Le attività dell'Istituzione si inquadrano all'interno di quattro aree di funzioni, ciascuna delle quali declinabile in compiti ed azioni: osservatorio e formazione, supporto alla definizione delle politiche di governo, innovazione, comunicazione.

2. La funzione osservatorio e formazione ricomprende tutte le attività di documentazione, studio, analisi e ricerca sui fenomeni dell'esclusione sociale, nonché la formazione permanente sui diritti dei cittadini e sul welfare solidale e di comunità. Nello svolgimento di tale funzione, l'Istituzione provvede ad integrarsi con le strutture già esistenti nell'Amministrazione comunale e operanti sul territorio.

3. La funzione supporto alla definizione delle politiche di governo si declina attraverso:

a) l'attivo coinvolgimento dei quartieri nella valorizzazione del capitale sociale dei territori e delle comunità locali per favorire l'adeguamento del sistema locale dei servizi e degli interventi sociali per favorire la costituzione ed il miglioramento di servizi ed interventi a garanzia dell'accesso dei cittadini esclusi o a rischio di esclusione e la coesione cittadina;

b) la messa in rete e la valorizzazione degli strumenti di promozione di politiche intersettoriali;

c) l'elaborazione di Piani d'azione locale per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini, di contrasto alle discriminazioni e all'esclusione sociale e per garantire l'accesso e l'esercizio dei diritti sociali da parte di tutti i cittadini.

4. La funzione innovazione prevede la sperimentazione di azioni e di progetti pilota caratterizzati da forte innovazione metodologica e gestionale, multidimensionalità di azione, integrazione e trasversalità di strumenti di inclusione sociale, personalizzazione, alto livello di collaborazione pubblico-terzo settore.

5. La funzione comunicazione si esplica attraverso azioni informative che mirano alla sensibilizzazione e mobilitazione di tutti gli attori sociali nella lotta all'esclusione sociale e nella realizzazione di servizi efficaci di informazione rivolti alle persone escluse o a rischio di esclusione per favorire l'accesso ai servizi e ai diritti sociali.

Art. 5 **(Modalità operative)**

1. L'Istituzione opera principalmente in collaborazione con le Aree, i Dipartimenti, i Settori comunali e i Quartieri;

2. In particolare l'Istituzione promuove, coordina e supporta le iniziative e i progetti di inclusione, in accordo con i Quartieri e i Settori comunali, occupandosi delle fasi di programmazione, ideazione, progettazione e verifica degli effetti. Alle Aree, ai Settori comunali e ai Quartieri, a seconda delle rispettive competenze, spetta la realizzazione delle attività.

3. L'Istituzione si occupa, altresì, del raccordo tra le attività dei settori comunali e quelle dei diversi soggetti, pubblici e privati, impegnati sul tema dell'esclusione sociale, favorendo la creazione di modalità di rapporto e collaborazione anche a carattere innovativo per:

- a) il reperimento di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- b) la co-progettazione;
- c) la valutazione e la messa in rete delle iniziative e dei progetti;
- d) la formazione;
- e) la diffusione e comunicazione delle informazioni e delle conoscenze.

4. L'Istituzione, nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, può:

- a) gestire anche direttamente progetti a carattere sperimentale;
- b) collaborare con i Quartieri e i Settori comunali per la realizzazione dei progetti condivisi;
- c) collaborare con soggetti esterni quali dipartimenti universitari, Istituti di ricerca, enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed imprese a cui affidare, mediante convenzioni e contratti, servizi o progetti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione;

5. L'Istituzione instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri enti assistenziali, con i soggetti del terzo settore e con gli altri organismi attivi sul territorio in tema di lotta all'esclusione sociale e comunitaria;

6. L'Istituzione intrattiene rapporti privilegiati con il volontariato, favorendo forme di collaborazione tese a valorizzarne e ampliarne il ruolo di risorsa sociale;

In particolare l'Istituzione promuove iniziative di formazione, di confronto e di messa a rete delle varie forme di volontariato, in collaborazione con i soggetti già operanti in tali ambiti.

Art. 5bis

(Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini)

1. Presso l'Istituzione opera la Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini.
2. La Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini cura la formazione permanente sui diritti dei cittadini e sul welfare solidale e di comunità e in collaborazione con istituzioni e università, sulla progettazione partecipata di interventi di solidarietà, sull'ideazione e progettazione dell'innovazione socio-tecnica e delle reti dell'eWelfare e e-Care, attraverso corsi e seminari, incontri e iniziative di studio, pubblicazioni rivolti a operatori dei servizi pubblici, volontari delle associazioni di volontariato e promozione sociale e altri soggetti del terzo settore, studenti e cittadini, che potranno esprimere la loro adesione con l'iscrizione alle attività della Scuola o a singoli corsi e seminari.

Art. 5 ter

(Collaborazione strutturata con l'Istituzione Gian Franco Minguzzi)

1. L'Istituzione opera in stretta collaborazione con l'Istituzione "Gian Franco Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna per meglio indirizzare le risorse, nella prospettiva di trasformare le due Istituzioni in un unico centro per l'innovazione sociale e solidale della Città metropolitana.

Art. 6

(Indirizzi)

1. L'Istituzione persegue le sue finalità nell'ambito degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale approva quali atti fondamentali:
 - a) il bilancio e le relative variazioni;
 - b) i programmi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 - c) il conto consuntivo

Capo II

(Struttura organizzativa dell'Istituzione)

Art. 7
(Struttura di governo)

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore.

2. E' organismo dell'Istituzione il Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini.

Art. 8
(Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo o alla cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa. In tali casi esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

2. Il Presidente può essere revocato a norma dell'art. 56, comma 1, dello Statuto.

3. Il Presidente è rinominabile ed esercita le sue funzioni gratuitamente.

4. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, ai sensi dell'art. 56, comma 4, dello Statuto, e ne sovrintende il corretto funzionamento, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

5. Il Presidente inoltre:

a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) annualmente redige ed invia al Sindaco una relazione sull'andamento dell'Istituzione, con particolare riferimento agli aspetti gestionali e finanziari, in rapporto ai risultati ottenuti e ai progetti intrapresi;

c) annualmente o su invito, riferisce al Consiglio comunale, per il tramite delle Commissioni competenti in materia, e ai Quartieri, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, sull'andamento delle attività;

d) istituisce, in base alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, commissioni e gruppi di lavoro;

e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi a ratifica da parte dello stesso Consiglio nella prima adunanza utile;

f) promuove iniziative di informazione, di comunicazione e di partecipazione dei cittadini nell'attività dell'Istituzione;

g) cura i rapporti con gli altri enti e soggetti operanti nell'ambito delle funzioni dell'Istituzione;

h) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente può affidare con atto scritto, a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assolvimento di alcuni dei suoi compiti.

7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal consigliere più anziano per età.

Art. 9
(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di cinque membri, incluso il Presidente dell'Istituzione che lo presiede, e viene nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto comunale.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco.
3. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni nei limiti della normativa vigente fino alla nomina dei successori.
4. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato amministrativo del Sindaco.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili ed esercitano le loro funzioni gratuitamente.

Art. 10
(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione diretti all'attuazione dei fini dell'Istituzione, fatte salve le competenze espressamente attribuite agli altri organi.
3. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli orientamenti espressi dal Consiglio comunale, ha poteri di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Istituzione; adotta gli atti di cui all'art. 58, comma 1, dello Statuto e impartisce direttive di carattere generale, regola inoltre i rapporti con eventuali soggetti ed associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, promuove la consultazione, il raccordo e la collaborazione con i Quartieri, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, nonché il raccordo e la collaborazione con il terzo settore e con gli enti pubblici e privati attivi nel campo della lotta all'esclusione sociale, anche per il tramite degli organismi consultivi istituiti dal Consiglio comunale.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera circa i poteri e i compiti propri che ritiene di conferire a singoli suoi membri, determinando le modalità operative ed i limiti della delega.
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al direttore, determinandone l'ambito.
7. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini, ad esclusione del Presidente, nominato direttamente dal Sindaco.

Art. 11
(Sedute del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno tre volte l'anno.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
3. Le votazioni sono sempre palesi, tranne quelle riguardanti valutazioni sulle qualità delle persone.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Coloro che prendono parte alla votazione dichiarando di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
6. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni negli stessi casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e dallo Statuto del Comune per il Sindaco e per gli assessori comunali. Il divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
7. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per particolari materie o oggetti, i direttori, i dirigenti e i funzionari delle aree, dei settori e dei quartieri del Comune competenti, nonché esperti anche estranei all'Amministrazione comunale.
8. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e assolve altresì le funzioni di segretario di cui all'art. 15.
9. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono assistere i revisori dei conti.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Bologna e diventano esecutive dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione, salvo che non siano dichiarate immediatamente eseguibili a maggioranza assoluta.
11. Qualora la Giunta, su istruttoria del competente ufficio del Comune, ravveda la mancata corrispondenza ai programmi e indirizzi fissati dall'Amministrazione comunale invita il Consiglio di Amministrazione a sospendere l'esecuzione delle deliberazioni e a procedere al riesame delle medesime.

Art. 12
(Il Direttore)

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 57 con la modalità prevista dall'art. 49, comma 6, dello Statuto e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
 - b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
2. Il Direttore può essere scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione comunale oppure essere assunto con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, compete al Direttore generale del Comune, sentito il Presidente.

Art. 13 **(Attribuzioni del Direttore)**

1. Il Direttore è responsabile della gestione operativa dell'Istituzione. In particolare:
- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) elabora la proposta di piano programma triennale e supporta la formazione degli indirizzi, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio comunale;
 - c) elabora la proposta di bilancio preventivo e conto consuntivo dell'Istituzione;
 - d) cura la corretta gestione amministrativa dell'Istituzione e vigila sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari;
 - e) presiede le commissioni di gara e di concorso;
 - f) sottoscrive i contratti e le convenzioni;
 - g) adotta gli atti di gestione finanziaria;
 - h) adotta gli atti di gestione del personale;
 - i) conferisce incarichi esterni, anche ad alto contenuto di professionalità;
 - l) fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione redatta in base ad indicatori che consentono di apprezzare la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dagli organi;
 - m) rappresenta l'Istituzione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;
 - n) esprime i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
 - o) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - p) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio.
2. Il Direttore gode di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri dell'Istituzione, nella gestione delle risorse umane, nella gestione delle risorse finanziarie assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. Il Direttore è consegnatario, fatte salve le responsabilità espressamente previste dalla legge o dai regolamenti a carico di altre persone, di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Istituzione.

4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore viene sostituito dal dirigente o funzionario appositamente delegato oppure, qualora questo non sia individuato, dal dirigente o funzionario più alto in grado presente in servizio

Art. 14

(Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini)

1. Presso l'Istituzione opera il Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Presidente e da sei componenti.
3. Il Presidente è nominato dal Sindaco contestualmente alla nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei restanti 6 componenti.
4. Spettano al Comitato Tecnico Scientifico:
 - la programmazione e la cura dell'attività didattica, delle iniziative di formazione e delle iniziative culturali della Scuola, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
 - la definizione di rapporti convenzionali con le Istituzioni universitarie e di ricerca al fine di acquisire competenze scientifiche in funzione delle attività didattiche e di ricerca della Scuola.
5. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico coordina l'attività della Scuola e del Comitato stesso, nonché assicura il raccordo con gli organi dell'Istituzione.
6. Al Comitato Tecnico Scientifico sono assegnati sede operativa e personale necessari allo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi.
7. Il Presidente presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione la proposta di programma delle attività formative e culturali della Scuola, nonché il resoconto annuale delle attività svolte.

Art. 15

(Rapporti con gli organismi consultivi territoriali)

1. L'Istituzione definisce con gli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale, forme di collaborazione per l'individuazione delle priorità e la definizione degli interventi da adottare nella lotta all'esclusione sociale e per l'informazione reciproca sulle iniziative, i progetti e le attività poste in essere dal mondo dell'associazionismo, del terzo settore e del volontariato in materia di lotta all'esclusione sociale.

Capo III

(Modalità di gestione di beni, personale e risorse economico-finanziarie)

Art. 16

(Dotazioni)

1. Le dotazioni della Istituzione consistono in:
 - a) beni mobili e immobili;
 - b) personale;
 - c) risorse finanziarie.

Art. 17 **(Beni)**

1. Con deliberazione della Giunta comunale sono individuati i beni mobili ed immobili comunali concessi in uso all'Istituzione per lo svolgimento delle sue attività e per il raggiungimento delle sue finalità.
2. Contestualmente all'approvazione degli indirizzi di cui all'art. 6, l'Amministrazione comunale indica e assegna gli ulteriori beni necessari ed idonei per eventuali potenziamenti e accrescimento dei servizi.
3. Sono a carico del bilancio dell'Istituzione le spese per il conseguimento dei fini di istituto, comprese quelle per il funzionamento degli uffici e degli immobili, per gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Istituzione e per l'ordinaria manutenzione dei beni immobili ad essa attribuiti o successivamente acquisiti.

Art. 18 **(Personale)**

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituzione utilizza:
 - a) personale comunale appositamente assegnato;
 - b) personale assunto con contratto a tempo determinato;
 - c) personale distaccato da altri enti;
 - d) personale volontario nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
2. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale dell'Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti del Comune; per il personale assunto con contratto a tempo determinato, la disciplina del rapporto di lavoro ed il trattamento economico saranno stabiliti nell'apposito contratto.
3. L'attribuzione degli incentivi di produttività previsti dall'ordinamento per il personale compete al Direttore.
4. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale nel presente Regolamento, si applica il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e i vigenti accordi contrattuali nazionali ed aziendali.

Art. 19 **(Risorse finanziarie)**

1. Il Comune di Bologna individua nel proprio bilancio annuale le risorse finanziarie da attribuire all'Istituzione in coerenza con gli obiettivi e i progetti

previsti nel piano programma.

2. L'Istituzione, per la realizzazione di progetti concertati con le Aree, i Settori comunali e i Quartieri, può disporre di quote dei fondi destinati alle libere forme associative, sulla base degli indirizzi in materia di contributi alle libere forme associative approvati dal Consiglio Comunale in sede di discussione del bilancio di previsione.

3. Sono altresì attribuite all'Istituzione le eventuali risorse pervenute da soggetti esterni all'Amministrazione comunale, sia pubblici che privati, coinvolti nelle attività o su specifici progetti inerenti la lotta all'esclusione sociale, nonché donazioni di imprese private e cittadini.

Art. 20 **(Criteri di gestione)**

1. L'Istituzione, nell'ambito dell'autonomia gestionale che le è propria, informa l'attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

Art. 21 **(Bilancio e gestione finanziaria)**

1. La gestione finanziaria dell'Istituzione si svolge in base alle norme vigenti per l'Amministrazione comunale in quanto compatibili con le modalità organizzative dell'Istituzione.

L'Istituzione ispira la propria gestione al principio della programmazione e delibera il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale triennale, in linea con quello del Comune. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Il bilancio finanziario ha natura autorizzativa e costituisce il presupposto affinché il Direttore possa procedere con l'impegno delle spese.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, con congruo anticipo rispetto la presentazione della proposta di bilancio da parte della Giunta, la proposta di piano programma dell'Istituzione relativa al triennio successivo. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio comunale di previsione, il Consiglio di Amministrazione approva il piano programma, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all'Istituzione dal medesimo bilancio, ed approva il bilancio di previsione dell'Istituzione connesso a tale piano, da trasmettere al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto del Comune, per l'approvazione. Il bilancio di previsione dell'Istituzione diviene esecutivo con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Il bilancio è vincolato all'obbligo del pareggio e all'equilibrio tra entrate e uscite.

4. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, dello Statuto del Comune; il Direttore e gli uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione

dell'Istituto.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendono opportune e le trasmette, per informazione, al Direttore della struttura apicale di riferimento. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto comunale, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale le variazioni di bilancio, ad esclusione di quelle connesse all'acquisizione di entrate comunali le cui destinazioni e finalità siano esplicitate in atti del Consiglio comunale o della Giunta, che deliberi preventivamente prelievi dal fondo di riserva. Sono di competenza degli organi dell'Istituzione le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, in applicazione dell'art. 175, commi 5 bis e 5 quater, d.legisl. n.267/2000.

6. Le risorse assegnate dal Comune, previste dall'art.4 del presente Regolamento, sono trasferite entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio del bilancio comunale, si applicano le medesime disposizioni previste per la gestione finanziaria del suddetto bilancio, come disposto dall'art. 163 del TUEL.

7. Per il servizio di tesoreria e di cassa, l'Istituzione si avvale dell'Istituto di Credito tesoriere del Comune.

8. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro tempi congrui con il termine di approvazione del rendiconto del Comune, il rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, su proposta del Direttore corredato di una relazione sull'attività svolta e previo esame dell'apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto di gestione è trasmesso al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto del Comune, per l'approvazione.

Art. 22
(Spese in economia)
ABROGATO

Art. 23
(Adempimenti)

1. Entro il 30 di ogni mese di settembre, in coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale, il Consiglio di Amministrazione propone i programmi d'intervento per l'anno successivo, stima l'ammontare delle risorse finanziarie, di personale e i mezzi necessari per l'attuazione dei programmi medesimi.

2. Tali atti vengono trasmessi tempestivamente al competente ufficio del Comune e alle Aree, ai Settori comunali e ai Quartieri per il coordinamento e l'integrazione con i piani delle Aree e dei Settori e con i Programmi obiettivo annuali dei Quartieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, previo esame dell'apposita relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti, presenta alla Giunta comunale, che provvede a trasmetterne copia al Consiglio comunale, il conto consuntivo della gestione, che si chiude il 31 dicembre dell'anno precedente, elaborato dal Direttore entro il 31 marzo e accompagnato da una propria relazione sull'attività svolta.

Art. 24
(Attività contrattuale)

1. L'Istituzione osserva nella sua attività contrattuale e negoziale le norme a carattere generale e i regolamenti comunali in materia di contratti, di contabilità, di incarichi e di organizzazione del personale.

2. L'Istituzione si avvale, per l'acquisto di beni e servizi, degli uffici amministrativi istituiti presso le aree e i settori comunali di volta in volta interessati oppure, ove ciò risulti più vantaggioso, ricorre alle modalità negoziali organizzativamente coordinate o unificate previste dal VIG regolamento comunale dei contratti.

Art. 25
(Revisione dei conti e controllo interno)

1. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, dello Statuto del Comune; il Direttore e gli Uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione di istituto.

2. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente del collegio, su invito del Presidente o del Direttore della Istituzione o su invito del Sindaco.

Capo IV
Norme finali

Art. 26
(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatte salve le convenzioni, gli accordi, gli impegni ed ogni altro rapporto instaurato dal Comune con enti pubblici, associazioni e altri soggetti privati inerenti interventi di lotta all'esclusione sociale, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento. L'Istituzione subentra, laddove le norme giuridiche e le clausole contrattuali lo consentano, nella titolarità dei medesimi.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3. In sede di prima applicazione, la designazione dei sei membri del Comitato

Tecnico Scientifico della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini è effettuata dal Consiglio di Amministrazione di concerto con l'Associazione Achille Ardigò.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 maggio 2006